

Si. L'art. 10, comma 1, tratta di una sanzione fissa (euro 15.000), non essendo prevista una somma da un minimo ad un massimo. Ad ogni modo, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, è possibile ricorrere al pagamento ridotto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981 anche se si tratta di una sanzione determinata in misura fissa. In tal caso il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta e deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni. Decorso tale termine, il pagamento è dovuto per intero.